



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II”

DISCIPLINARE DI GARA

**GARA 3/F/2024 - ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI E
APPARATI AUDIO-VIDEO E MULTIMEDIALI PER LE ESIGENZE DELL’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
ATNEO.2201F**

PROCEDURA APERTA



**DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER ACCORDO QUADRO
RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO E
MULTIMEDIALI PER LE ESIGENZE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II - ATNEO.2201F).....4**

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
1.1 IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE.....	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3 IDENTIFICAZIONE	6
1.4 GESTORE DEL SISTEMA	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1 Documenti di gara	7
2.2 Chiarimenti.....	8
2.3 Comunicazioni	8
3. OGGETTO DEL CONTRATTO E IMPORTO.....	8
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	9
4.1 Durata.....	10
4.2 OPZIONI E RINNOVI.....	10
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	10
6. REQUISITI GENERALI	11
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	15
7.1 Requisiti di idoneità	15
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria	16
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale	16
7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	17
7.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	18
8. AVVALIMENTO	18
9. SUBAPPALTO	19
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	19
11. SOPRALLUOGO	21
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	21
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA... 22	
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	25
15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	26
15.1 Domanda di partecipazione	26
15.2 Documento di gara unico europeo.....	28
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	30
15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	34
16. CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA	35
17. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA	36
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	37
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	37
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	40
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	43

18.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE E DETERMINAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA.....	43
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: INVERSIONE PROCEDIMENTALE.....	44
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	45
21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	45
22. ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	46
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	47
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	47
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	50
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	50
27. ACCESSO AGLI ATTI.....	50
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	50
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	50
30. DICHIARAZIONI PREVISTE DAL VIGENTE PIANO PIAO	52

DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO E MULTIMEDIALI PER LE ESIGENZE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - ATNEO.2201F)

PREMESSE

Con determina a contrarre n. 684 del 05/07/2024 questa Amministrazione ha deliberato di affidare la fornitura e posa in opera di sistemi e apparati audio-video e multimediali mediante la conclusione di un Accordo quadro con un unico operatore economico finalizzato alla stipula di specifici Contratti da parte dell'Amministrazione centrale e dei Centri di spesa ordinanti per le esigenze dell'Università degli studi di Napoli Federico II.

I Contratti specifici, che saranno stipulati con il fornitore aggiudicatario, avranno ad oggetto la fornitura degli impianti audio-video e multimediali, nonché la prestazione di servizi accessori ed opzionali, presso tutte le sedi dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, sia quelle distribuite sul territorio del Comune di Napoli che quelle ubicate in ambito regionale campano. Per i dettagli si rinvia al Capitolato.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 59, 71 e 108, co. 1 D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è in Campania nelle diverse sedi dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, così come elencate nell'apposito elaborato allegato al Capitolato.

Codice NUTS ITF33

CUI F0087622063320220004,

CIG B283E0D715

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice è l'Ing. Raffaele D'Alessio. (raffaele.dalessio@personalepec.unina.it).

Come rappresentato dal Responsabile Unico del Progetto: *“Non sono presenti Convenzioni Consip attive ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge n. 488 del 1999 e s.m.i., per la fornitura oggetto della presente procedura. Inoltre, considerato la tipologia di forniture, ed i relativi servizi accessori, che formano l'oggetto dell'appalto non si riscontrano sul sistema SDAPA accordi analoghi a quelli oggetto della presente.”* E come precisato all'art. 17 del Capitolato: *“Ad oggi non risultano adottati Criteri ambientali minimi per le forniture oggetto del presente accordo quadro”*.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione (di seguito Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle Regole;

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole che costituiscono parte integrante del presente disciplinare, anche se non materialmente allegate e consultabili sul sito acquistinretepa.it>chi siamo>come funziona al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Regole del sistema e-Procurement, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda previa apposita Registrazione, al Sistema.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:

1. tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) con livello di garanzia LoA3, tramite carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o tramite eIDAS per gli utenti europei.
2. per gli utenti extra UE o sprovvisti del nodo eIDAS italiano, tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione extra sistema, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale.

Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale sta operando a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'utente riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'utente all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico per il quale l'utente sta operando.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it.

1.4 GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è l'Università Federico II di Napoli, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 41, comma 12, del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - a) Capitolato Speciale d'Appalto;
 - b) Disciplinare Tecnico Prestazionale;
 - c) Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI);
 - d) Elenco Patrimonio Immobiliare di Ateneo;
 - e) Modello Descrizione delle Forniture_Accordo Quadro;
 - f) Modello RDO_Richiesta di offerta;
 - g) Modello ODF_Ordinativo di fornitura;
 - h) Modello Inventario;
 - i) Modello Offerta Economica;
 - j) Quadro della spesa;
 - k) Modello OT - Relazione Descrittiva;
 - l) Modello SPO_Scheda descrittiva ditta;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Facsimile Modelli: "Domanda di Partecipazione A1", DGUE, A2, A3, A4, D;
- 5) Schema di Accordo Quadro;
- 6) Schema di contratto attuativo;
- 7) Protocollo d'Intesa per la legalità e la Prevenzione dei tentativi di Infiltrazione Criminale nell'economia Legale;
- 8) Regole di prevenzione della corruzione di Ateneo contenute nel vigente Piano Integrato di Attività ed organizzazione di Ateneo – PIAO [ed in particolare nell'appendice 2.3.E CONTR] approvato dal C.d.A. nell'adunanza del 30/01/2024 e disponibile sul sito di Ateneo all'indirizzo <http://www.unina.it/trasparenza/piao>;
- 9) Regole del sistema e-Procurement;
- 10) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, sul sito istituzionale di Ateneo, nella sezione Amministrazione Trasparenza, Bandi di Gara e Contratti. Qualora uno o più dei suindicati documenti non fossero correttamente visualizzabili, gli interessati possono inviare una immediata segnalazione al Responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico e Trasparenza, via pec all'indirizzo: urp@pec.unina.it.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sui suddetti siti Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il termine previsto nel Bando GUUE, esclusivamente in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al sistema stesso. Le risposte ai quesiti di carattere tecnico saranno fornite dal Responsabile Unico del Progetto, quelle di carattere amministrativo dall'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e sopra soglia Comunitaria.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, co. 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, firmato digitalmente almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima su piattaforma ASP, nonché sul sito istituzionale di Ateneo sopra indicato.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Si precisa che, per l'intero mese di agosto, in considerazione della pausa estiva, l'Amministrazione non pubblicherà risposte ai quesiti eventualmente inoltrati in questo mese.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 29 del Codice l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita "Area comunicazioni" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente alla presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'OFFERTA.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO E IMPORTO

La gara ha per oggetto la conclusione di un Accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'articolo 59 c.3 del D.Lgs. n. 36/2023e ss. mm. e ii., finalizzato alla stipula di specifici Contratti per la fornitura e posa in opera di sistemi e apparati audio-video e multimediali, nonché la prestazione di servizi accessori, per le esigenze dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in particolare dell'Amministrazione centrale e dei Centri di spesa.

Come rappresentato dal Responsabile Unico del Progetto: *“L'appalto non prevede la suddivisione in lotto. La scelta deriva dalla necessità di uniformare le forniture oggetto dell'appalto nelle diverse sedi dell'ateneo in termini di caratteristiche, funzionalità, prestazioni ecc. garantendo così la univocità in termini di utilizzo da parte degli utenti dell'Ateneo e della manutenibilità/intercambiabilità delle forniture.”*

Tabella n. 1 – Descrizione

Numero Lotto	oggetto del lotto	CIG
1	SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO E MULTIMEDIALI	B283E0D715

Il dettaglio delle prestazioni e l'importo del lotto (al netto di IVA, e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenti non soggetti a ribasso), è il seguente:

Tabella n. 2 – Oggetto del Contratto

n.	Descrizione bene	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo a base di gara
1	SISTEMI E APPARATI AUDIO-VIDEO E MULTIMEDIALI	32000000-3	P	2.034.720,00 €
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 0,00
Importo totale a base di gara				2.034.720,00 €

L'importo complessivo relativo all'accordo quadro è pari ad **€ 2.636.780,20**, comprensivo di oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenti, iva esclusa.

Gli importi a base di gara sono stati stimati in ragione della previsione del fabbisogno dell'Università e non è in alcun modo impegnativa o vincolante, salvo che per stabilire i valori massimi complessivi di spesa.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a zero.

L'importo posto a base di gara è 2.034.720,00 euro, oltre IVA e rappresenta il totale dei prezzi unitari su cui gli operatori economici dovranno formulare l'offerta economica.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera. La percentuale media di incidenza di tali costi è pari al 5,5%, corrispondente ad un importo di € 145.022,91. Essa è stata calcolata come media ponderata dei valori indicati nel prezzario regione Campania 2024 per voci analoghe a quelle oggetto dell'appalto.

L'appalto è finanziato con fondi del bilancio dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Per i contenuti dell'Accordo quadro, le modalità di stipula dei Contratti di fornitura, l'elenco delle sedi e delle strutture interessate, la tipologia dei prodotti richiesti e dei servizi accessori connessi con l'esecuzione delle forniture, si rinvia al Capitolato speciale e relativi Allegati tecnici.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI



4.1 DURATA

L'Accordo quadro, concluso con il Fornitore aggiudicatario, ha una durata massima temporale di 3 anni, decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo, salvo l'esaurimento del plafond in data antecedente alla scadenza dell'Accordo stesso. Per i dettagli si rinvia al Capitolato.

Per durata dell'Accordo si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione Centrale e i Centri di spesa ordinanti possono stipulare i singoli Contratti di fornitura.

I Contratti per le singole forniture, stipulati nel periodo di vigenza dell'Accordo, restano comunque validi, efficaci e vincolanti per tutto il tempo di esecuzione e fino al completo adempimento degli obblighi derivanti dagli stessi.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Ai sensi di quanto disposto dal Capitolato l'Amministrazione si riserva la facoltà, nel caso si renda necessario, di aumentare o di diminuire le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto in osservanza dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs 36/2023, senza che la società affidataria possa opporre eccezioni di sorta. Di conseguenza l'importo della fornitura potrà variare tanto in più quanto in meno sia per l'esecuzione di alcune forniture non previste, previo l'iter autorizzatorio di seguito riportato, sia per l'aggiunta o la soppressione di altre previste, senza che la ditta aggiudicataria possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi e di indennizzi di qualsiasi natura. L'opzione di estensione del contratto, fino al limite del quinto, potrà essere esercitata a valle del reperimento dei fondi necessari da parte dell'Università.

In caso si rendano necessarie forniture non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi saranno valutati:

- a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
- b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ai fini del calcolo dell'importo delle modifiche contrattuali sarà redatta apposita analisi del prezzo a cui sarà applicato il ribasso percentuale medio offerto in sede di gara. Dopo l'accertamento della congruità e l'approvazione del nuovo prezzo da entrambe le parti si potrà procedere alla fornitura.

Tali modifiche e varianti saranno consentite alle seguenti condizioni (da intendersi cumulative):

1. laddove comportino l'esecuzione di forniture della medesima natura di quelli a base di gara;
2. per importi fino al limite del quinto d'obbligo dell'ammontare complessivo dell'appalto.

In ogni caso, non saranno consentite modifiche e/o varianti che dovessero avere l'effetto di alterare la natura generale del contratto.

In caso di disponibilità del plafond oltre il terzo anno di cui all'art. 2 del CSA, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prolungare la durata dell'Accordo Quadro per un altro anno, nei limiti del plafond residuo.

Ai fini dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € **3.164.136,23**, comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e di eventuale estensione quinto d'obbligo ex art. 120 comma 9 del d.lgs. 36/2023, oltre IVA come per legge.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese

di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 65, co. 2 del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione, salvo il caso in cui il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, co. 2 tenuto ex lege ad indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, co., 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) d) e f) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68, co.5 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE).

a) Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190, o di risoluzione del contratto, come previsto all'art 3 comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. Si precisa, infatti, che l'appalto è regolato altresì dalle disposizioni contenute nel Protocollo di Legalità, al quale l'Università ha aderito in data 10.12.2021.

Le clausole di tale Protocollo, con le precisazioni formulate da questa Amministrazione, dovranno essere sottoscritte dall'impresa in sede di stipula del contratto o subcontratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione, e sono le seguenti:

Clausola 1): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso.

Clausola 2): La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui all'art. 2 del Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola 3): La sottoscritta impresa s'impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente.

Clausola 4): La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti

all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.

Clausola 5): La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.

Clausola 6): La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi.

Clausola 7): La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle riportate nel presente contratto.

Clausola 8): La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti.

Clausola 9): La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

Clausola 10): Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Clausola 11): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Clausola 12): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e

successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola 13): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contracto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave: la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria; l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio.

Clausola 14): La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo.

Clausola 15): La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto.

L'appalto è altresì regolato dall'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n.3 del 27 febbraio 2007 recante "Disciplina dei lavori pubblici dei servizi ed delle forniture in Campania Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania" tese a tutelare l'integrità e la legalità nella fase di realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture ed evitare l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione, e di agevolare i soggetti aggiudicatari nella denuncia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei soggetti subappaltatori e che sono di seguito richiamate:

- qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice, anche mediante gli uffici del responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario o di alcuno dei subappaltatori. La clausola medesima prevede, ai sensi dell'art. 51, comma 4, della Legge, l'obbligo dei soggetti aggiudicatari di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto.

SELF CLEANING

L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (cd. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica

nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente: - descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del Codice; - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self-cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da offerenti privi della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 262/2023.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da offerenti privi della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.**

All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del D.lgs. 36/2023.

Per la comprova del requisito in caso di operatori con sede in Italia, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio, consorzio GEIE o di imprese aderenti a contratto di rete, il requisito relativo all'iscrizione nel Registro dell'Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile, con consolidata esperienza nel settore funzionalmente destinato ad attività di ricerca, oggetto della gara, si elencano di seguito i requisiti di capacità economica e finanziaria che dovranno essere posseduti dagli operatori economici che parteciperanno alla gara.

b) Fatturato globale di cui all'art.100 c.11 del Codice, riferito agli esercizi finanziari 2020-2021-2022 (somma del fatturato delle tre annualità indicate) non inferiore a € 1.000.000,00 oltre IVA;

Tale requisito è richiesto al fine di garantire l'affidabilità dell'operatore economico aggiudicatario.

La comprova del requisito è fornita, mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da **meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio, consorzio GEIE o di imprese aderenti a contratto di rete il requisito del fatturato globale deve essere soddisfatto nel suo complesso e posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

c) Fatturato e contratti analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio (inteso quale triennio antecedente a far data dal mese precedente alla pubblicazione del presente bando) contratti di forniture analoghe a quello in affidamento, anche a favore di soggetti privati, per € 500.000,00 oltre IVA;

Per analogia si intende l'esecuzione di forniture e posa in opera/installazione di sistemi e/o apparati e/o componenti e/o accessori audio-video e multimediali.

Il presente requisito è richiesto in virtù della specificità dell'oggetto delle forniture oggetto dell'accordo quadro poiché l'amministrazione universitaria intende individuare un operatore economico che dia la più elevata professionalità inerente all'oggetto del contratto.

In caso di forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici la comprova del requisito è fornita mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con
- l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- fatture e contratti di precedenti forniture.

In caso di forniture prestate a favore di committenti privati, la comprova del requisito è fornita mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- fatture e contratti di precedenti forniture.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice e art. 3 dell'allegato II.12, dovrà presentare dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito per l'analoga asseverazione.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

d) Presentazione di campioni

Le ditte, entro lo stesso termine di presentazione dell'offerta, devono presentare la campionatura indicata nelle schede descrittive.

Detti campioni, muniti di appositi cartellini riportanti il nome della ditta che li presenta la tipologia nella quale rientrano, dovranno essere montati a cura e spesa della stessa e depositati negli ambienti messi a disposizione dall'Amministrazione.

Le operazioni di allocazione dei campioni potranno svolgersi, previo richiesta mail all'Ufficio UGIRP1 (email: uff.ugirp1@unina.it), dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di qualsiasi giorno lavorativo e dovranno terminarsi nel termine perentorio della stessa data di presentazione dell'offerta.

Essi dovranno essere elencati in apposita distinta che - a consegna avvenuta - sarà controfirmata dal personale incaricato dall'Università. La campionatura dovrà essere consegnata presso il complesso universitario di Scampia all'indirizzo Via Valerio Verbano snc Napoli.

Gli elementi campionati possono essere riferiti anche a più tipologie e in tal caso ciò dovrà essere immediatamente riscontrabile dall'etichettatura ad essi applicata e dalla distinta di accompagnamento trasmessa all'atto della consegna. I campioni forniti dovranno avere caratteristiche corrispondenti alle prescrizioni indicate nel disciplinare tecnico allegato al Capitolato.

Dopo l'approvazione degli atti di gara ed entro trenta giorni dalla richiesta dell'Amministrazione le ditte non aggiudicatarie dovranno ritirare i campioni presentati previo accordo con l'Ufficio Tecnico competente. Decorso il termine indicato, l'Amministrazione li acquisirà a titolo gratuito.

Le offerte sprovviste anche di uno solo degli elementi da campionare, indicati nell'allegato Elenco Campionature, saranno escluse dalla gara.

7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo

97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65 co. 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire il requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 7.1 lett. a), 7.2 lett. b) e 7.3 lett. c) oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia

comprovabile con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove non soddisfatti i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta, con specifica dichiarazione, le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, nei modi previsti dall'art 119 del Dlgs 36/2023 e s.m.i. e secondo quanto riportato nel Capitolato Speciale di Appalto, all'articolo 30; in mancanza di tali dichiarazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106 del Codice, pari a 2% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari a **63.282,72 €**.

La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- a) La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto Intesa Sanpaolo s.p.a. IBAN IT19D030 6903 4961 0000 0046 046; dovrà essere presentata a Sistema una copia informato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario;
- b) La fideiussione può essere rilasciata:
 - da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
 - da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
- c) La fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 106, co. 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 117, co. 12 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto, del soggetto garantito e del CIG;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 2 lett. b), c) e d), del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- 4) avere validità per **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, co. 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia **espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta**.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non si prevede il sopralluogo obbligatorio assistito per il concorrente. Pur tuttavia, al fine di consentire al concorrente la formulazione di un'offerta consapevole, è obbligo del Legale Rappresentante (o suo procuratore) della Ditta, **pena l'esclusione dalla gara**, dichiarare di aver preso cognizione dei luoghi ove sono presenti le sedi universitarie dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e di aver effettuato un'attenta ricognizione generale delle aree in cui deve eseguirsi la fornitura in opera, nonché di essere pienamente edotto delle strade di accesso e della logistica nella sua globalità dell'appalto avendo preso conoscenza delle condizioni dei locali, della viabilità di accesso e delle discariche autorizzate eventualmente necessarie. Per informazioni utili all'effettuazione della visita dei luoghi è possibile contattare il Responsabile del Progetto ai recapiti sopra indicati.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione attraverso il servizio "Gestione Contributi Gara" (GCG), per l'importo pari ad € **165,00**, in osservanza della delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara".

Pertanto, il contribuente operatore economico che intende partecipare alla presente procedura deve generare avviso di pagamento sul circuito pagoPA, tramite il nuovo servizio di "Gestione Contributi Gara" (GCG), ed effettuarne il pagamento mediante il nuovo servizio "Portale dei pagamenti dell'A.N.AC." Il servizio permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità: "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA. "Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccaia, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l'avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell'OE. A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.AC., il concorrente deve inviare e fare pervenire

all'Amministrazione attraverso il Sistema la ricevuta di pagamento che sarà disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati all'Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a **pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005.

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione attraverso il Sistema, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno indicato nel Bando di gara**, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I del Codice anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto I.1 del Bando di gara.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta tecnica:** una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;

C – **Offerta economica:** una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:

Documento	Sezione I
DGUE del concorrente	DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente
Modello A1	Domanda di partecipazione alla gara del concorrente
Modello A2	Dichiarazioni integrative

Modello A3	Dichiarazioni integrative
Procure	Eventuali Procure
Documento di riconoscimento del Sottoscrittore	Copia del documento di riconoscimento in corso di validità
Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo ANAC	Comprova pagamento del contributo all'ANAC
DGUE dell'ausiliaria e Modello A4	DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa ausiliaria e dichiarazioni integrative
Modello D	Dichiarazione ex art. 85 del D. Lgs. 159/2011
Pagamento dell'imposta di bollo	Comprova pagamento imposta di bollo
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi
Garanzia provvisoria	Cauzione provvisoria e documentazione a corredo
Offerta tecnica	Sezione II
Relazione tecnica	Relazione Descrittiva modello OT
Elaborati grafici	Elaborati grafici
Schede descrittive (SPO)	Schede descrittive (SPO)
Offerta economica	Sezione III
Offerta economica	Modello Offerta economica

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: **Documentazione amministrativa**, le singole **Offerte tecniche** dei lotti per i quali si partecipa, le singole **Offerte economiche** quanti sono i lotti per i quali si partecipa).

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La presentazione dell'**OFFERTA** e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'**OFFERTA** deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in **OFFERTA**.

È sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell'**OFFERTA**. L'invio dell'**OFFERTA**, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.

Il Sistema utilizzato dall'Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'**OFFERTA** e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

La presentazione dell'**OFFERTA** mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'**OFFERTA** medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'**OFFERTA** non pervenga entro il previsto

termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., il Gestore del Sistema e l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Si precisa inoltre che:

- l'OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'OFFERTA, chi ha presentato un'OFFERTA potrà ritirarla; un'OFFERTA ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata;
- **il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.**

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'OFFERTA, a **pena di esclusione**, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, **di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.**

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni di cui al DGUE, Allegati A1) A2), A3), A4) e D) potranno essere redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.unina.it/ateneo/gare/bandi>.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l'art. 100, co. 3 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella

Documentazione amministrativa, **si applica l'art. 101 del Codice.**

Le offerte tardive saranno escluse in quanto inammissibili ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, co. 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, co. 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà, prima del termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta che intende rettificare, mediante invio di apposita comunicazione nell'Area comunicazioni contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta tecnica e/o l'Offerta economica. La suddetta manifestazione dovrà essere inviata solo a seguito di ricevimento dell'invito tramite l'Area comunicazioni del Sistema.

Successivamente, i concorrenti, che abbiano inviato nei modi e nei termini sopra descritti, la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta potranno procedere all'invio della relativa rettifica. Quest'ultima dovrà essere inviata durante la seduta di apertura della relativa Offerta, così come indicate nelle comunicazioni di fissazione delle sedute di apertura delle Offerte tecniche e delle Offerte economiche. La predetta rettifica dovrà pervenire entro il termine che verrà indicato nell'apposita comunicazione del Presidente della Commissione.

Non saranno accettate richieste di rettifica presentate senza la preventiva manifestazione di interesse di cui sopra o inviate successivamente al termine previsto nella comunicazione di fissazione della seduta, per la presentazione della stessa.

La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché la Commissione possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'Offerta nella parte interessata.

Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo

speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni rese e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198 del 2006 e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non sarà inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Documentazione amministrativa è costituita da: la domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative), il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente sul modello “*Domanda di Partecipazione A1)*” e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

La domanda di partecipazione dovrà essere caricata a Sistema.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2 l. b), c) d) e f) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2 l. b), c), d) e f) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Con riferimento all'assolvimento dell'imposta di bollo, questo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/constituendi solo dalla mandataria capogruppo;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 65, co. 2 l. b), c), d) e f) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Modalità di pagamento del bollo

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di euro 16,00 dovrà avvenire mediante uno dei seguenti modi:

- a. il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

- b. l'utilizzo del modello F24 Elide.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire all'Amministrazione entro il termine di presentazione dell'offerta attraverso il Sistema copia informatica dell'F24Elide.

- c. mediante marca da bollo di € 16,00. In tal caso la marca va applicata su di un foglio riportante gli estremi della gara, il CIG e il nominativo del concorrente oppure può essere applicata sul modello A1. La marca da bollo deve essere opportunamente annullata apponendovi sopra il timbro della ditta o una sigla autografa del legale rappresentante del concorrente. È vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza.

Per gli operatori economici esteri il pagamento del tributo avviene con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

Si segnala che, in caso di mancato assolvimento dell'imposta di bollo, l'Amministrazione procederà alla segnalazione all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 19 del Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 in formato elettronico secondo una delle seguenti modalità:

A) Collegarsi al link <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it>

- 1) Nella sezione “Chi è a compilare il DGUE?” selezionare “Sono un operatore economico”.
- 2) Nella sezione “Che operazione si vuole eseguire?” selezionare “Importare un DGUE”.
- 3) Nella sezione “Caricare il documento” cliccare su “Sfoglia” e caricare il file con estensione “espd-request.xml” pubblicato sul sito www.unina.it nella sezione della Gara.
- 4) Nella sezione “Dove si trova la Sua impresa?” selezionare il paese (esempio: Italia) e poi cliccare su “Avanti”
- 5) Dopo avere compilato tutti i campi, cliccare su “Quadro generale”, verificare la correttezza dei dati inseriti, quindi, alla fine del documento, cliccare su “Scaricare nel formato” e selezionare “Entrambi” (PDF e XML) e salvare il file “espd-response.zip” generato.
- 6) Aprire il predetto file “espd-response.zip”, estrarre e salvare i tre file (PDF, XML e TXT).
- 7) Firmare digitalmente soltanto il documento “espd-response.pdf” per l’invio tramite il Sistema.

In alternativa

B) Collegarsi alla piattaforma Acquisti in Rete al seguente link: <https://www.acquistinretepa.it/espd-dgue/#!/start>

1. Entrare nel Cruscotto e selezionare il pulsante eDGUE posto a sinistra del menu
2. Selezionare l’opzione “Sono un operatore economico”
3. Importare il file denominato “DGUE” in formato xml messo a disposizione nella documentazione di gara.
4. Generare il file “Response xml”.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura, qualora non presenti a sistema.

Parte II – Informazioni sull’Operatore Economico

In riferimento alle informazioni contenute nella **Sez. A - Informazioni sull’Operatore economico**, si forniscono i seguenti chiarimenti:

- 1) Riquadro “**Operatore economico PMI**”. Il fatturato da indicare è quello maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura, ai sensi dell’articolo 100, comma 11, del Codice.
- 2) Riquadro “**Registrazione in elenchi ufficiali**”. Qui vengono inserite le pertinenti dichiarazioni degli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati.

Il possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA) ai sensi dell’articolo 100 del Codice, nonché dai sistemi di qualificazione nei settori speciali ai sensi dell’articolo 162 del medesimo Codice, deve essere dichiarata dagli operatori economici in questo riquadro, indicando, in particolare,

- gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione) alla voce "Fornire il nome dell'elenco o del certificato e il numero di registrazione o certificazione pertinente, se applicabile";

- se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, l'indirizzo web, l'autorità o organismo di emanazione, il riferimento preciso della documentazione alla voce "Se il certificato di registrazione o certificazione è disponibile per via elettronica, si prega di indicare dove";

- se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione alla voce "Indicare i riferimenti su cui si basa la registrazione o la certificazione e, se del caso, la classificazione ottenuta nell'elenco ufficiale".

Qualora l'iscrizione, la certificazione o l'attestazione sopra indicate non soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, le informazioni da fornire in ordine ai criteri di selezione non soddisfatti nella suddetta documentazione dovranno essere inserite nella Parte IV, Sezioni A, B o C.

3) Riquadro **"Forma di partecipazione"**. Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) c) d) e all'articolo 66, comma 1 lett. g) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel presente riquadro deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui al sopra citato articolo 65, comma 2 lett. b) c) d) o di una Società di professionisti di cui al sopra citato articolo 66, comma 1 lett. g)) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione dev'essere specificata la forma di partecipazione degli operatori economici.

Relativamente alla **Sez. B - Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico**, si specifica che la dichiarazione da inserire in tale sezione deve riferirsi a tutti i soggetti elencati all'articolo 94, comma 3 del Codice e che, nel caso in cui il socio sia una persona giuridica, occorre indicare gli amministratori della stessa.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della Sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

In particolare, il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui: alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, co. 4 del Codice, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (conforme all'allegato A4);
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, co. 12 del Codice sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (conforme all'allegato A4). Non può considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente.
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 104 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 5) dichiarazione dell'ausiliaria sottoscritta digitalmente del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria sottoscritta digitalmente di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della Sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare. Inoltre, il concorrente che intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 94, co. 1 e 2 del Codice anche per conto dei soggetti elencati dall'art. 94, co. 3 del Codice, dovrà utilizzare preferibilmente il facsimile modello A2). Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 94, co. 1 e 2 del Codice anche per conto dei citati soggetti, questi ultimi sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 94, co. 1 e 2 del Codice, utilizzando preferibilmente il facsimile Modello A3) ed allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione di cui ai punti 7.1, 7.2 e 7.3, utilizzando preferibilmente il facsimile modello A1) oppure compilando le seguenti sezioni della parte IV del DGUE:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al punto 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3, del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, co. 1, 2 e art. 98, co. 3, l. f) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94, co. 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni preferibilmente sul facsimile modello A2) ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 94, co. 5, lett. d) ed e) del Codice;

1 bis. dichiara, con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, co. 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta di ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 ed accetta le clausole del Protocollo di Legalità della Prefettura di Napoli, al quale l'Università ha aderito in data 10.12.2021, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 27.10.2021, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

5bis. dichiara di osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, il predetto Protocollo di Legalità, pena l'esclusione dalla gara o la risoluzione del contratto;

6. dichiara di essere edotto che l'appalto è regolato dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Ateneo, dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo reperibili sul sito www.unina.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, i suddetti codici di comportamento, pena la risoluzione del contratto;

7. di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

8. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list": dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010)

oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

- 9. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 10.** indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90, co. 1 del Codice;
- 11.** autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35, co. 4, l. a), del Codice; in particolare, al fine di assicurare da un lato, un'adeguata tutela degli interessi dei concorrenti e, dall'altro, il rispetto di quanto disposto dall'art. 35 del Codice senza rallentare o aggravare il procedimento, è onere del concorrente che intenda sottrarre singole parti dell'offerta tecnica all'accesso da parte di altri concorrenti allegare all'offerta medesima una motivata dichiarazione, comprovata con idonea documentazione, relativa all'eventuale esistenza di segreti tecnici o commerciali. Analogamente, il concorrente che intenda sottrarre al diritto di accesso determinate informazioni contenute nelle giustificazioni o negli ulteriori chiarimenti, dovrà allegare agli stessi una motivata dichiarazione, comprovata con idonea documentazione, relativa all'eventuale esistenza di segreti tecnici o commerciali. Al riguardo, si evidenzia che l'art. 35, co. 4 del Codice nel consentire l'esclusione del diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione *"alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito dell'offerta ovvero a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali"* – si inserisce nel solco del consolidato orientamento secondo il quale la prescrizione in esso contenuta fa riferimento non già a generiche informazioni riservate, proprie di ciascuna impresa, bensì a veri e propri segreti specifici, come quelli derivanti da brevetti o privative. In proposito si evidenzia che l'art. 98 del Codice della Proprietà Industriale definisce il *"segreto tecnico e commerciale"* come l'insieme delle informazioni aziendali e delle esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del suo detentore e precisa che tali informazioni sono meritevoli di tutela laddove: *"a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete"*. Pertanto, il concorrente che vorrà sottrarre all'accesso quelle parti della propria offerta tecnica che intende mantenere riservate, dovrà far espresso riferimento agli elementi elencato dal sopra esposto art. 98 del Codice della Proprietà Industriale, con esplicitazione, quindi, del loro carattere segreto, la stima (anche approssimativa) del loro valore economico, nonché, documentandola in maniera appropriata, l'indicazione delle relative misure di sicurezza adottate in azienda a tutela del proprio *know how*. In assenza delle suddette dichiarazioni motivate e documentate, l'Amministrazione consentirà agli altri concorrenti l'accesso al testo integrale dell'offerta e delle giustificazioni senza effettuare alcuna comunicazione preventiva al concorrente controinteressato. In presenza di generiche dichiarazioni di riservatezza, prive di motivazione e di documentazione, l'Amministrazione consentirà agli altri concorrenti l'accesso al testo integrale dell'offerta, delle giustificazioni, dandone contestualmente comunicazione, per mera conoscenza, al concorrente controinteressato. **Si precisa infine che, in attuazione di quanto previsto dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Ateneo, si procederà a pubblicare sul sito web di Ateneo l'offerta tecnica dell'aggiudicatario di ciascun lotto (previa verifica delle citate dichiarazioni motivate e documentate rese in sede di offerta).**
- 12.** attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

13. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare con indicazione delle procedure di gara ed del Tribunale che ha rilasciato detto provvedimento, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- attestazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00 secondo le anzidette modalità;
- quietanza di avvenuto pagamento del contributo ANAC;
- documento attestante la garanzia provvisoria di cui all'art.106 Codice;
- per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice, copia conforme della certificazione di cui all'art. 106 comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co. 2 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co. 2 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68, co.1 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, co. 2 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili,

che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della fornitura, ovvero della percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avvalimento;
2. il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

A titolo collaborativo:

Dichiarazione sostitutiva finalizzata alla verifica di cui al D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. redatta secondo il facsimile Modello D), contenente:

- Dichiarazione resa da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., con l'indicazione dei familiari di maggiore età conviventi e completa di dati anagrafici, codice fiscale e domicilio e/o residenza.

16. CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA

Il concorrente deve, a pena di esclusione dalla gara, inviare e fare pervenire all'Amministrazione un'Offerta Tecnica, secondo la seguente procedura:

1. Il concorrente dovrà caricare a sistema nella sezione all'uopo indicata, titolata **“Relazione Descrittiva Modello OT”**, una relazione redatta secondo il facsimile modello OT firmata digitalmente, in cui vengano chiaramente indicate le migliorie proposte, le caratteristiche tipologiche della fornitura non previste nel progetto posto a base d'asta che si intendono effettuare e quelle invece che, seppur previste nel progetto posto a base d'asta, si intendono effettuare con qualità differenti, indicandone dettagliatamente le motivazioni e le ragioni di opportunità e di pubblico interesse nonché le quantità offerte, le attività volte ad ottimizzare la manutenzione dei singoli elementi costituenti la fornitura al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza, la documentazione attestante le certificazioni possedute. Detta relazione dovrà essere divisa in 12 paragrafi, ciascuno per ogni sub-criterio di valutazione degli **Elementi di natura qualitativa**. Tali paragrafi dovranno contenere una sintetica descrizione dei pregi, della qualità e consistenza della fornitura proposta, tale da consentirne la valutazione in base a quanto indicato nella Tabella inserita nel successivo paragrafo denominato **“CRITERI DI AGGIUDICAZIONE”**.

Nella relazione sarà inserita anche l'eventuale dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al punteggio tabellare, secondo l'organizzazione in paragrafi di cui sopra.

Il numero massimo di cartelle formato A4 che il concorrente può produrre è fissato in n. 30 facciate A4 (oltre la copertina); le facciate eccedenti tale numero non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione dalla Commissione.

2. **Elaborati grafici** (disegni e/o foto degli apparati, componenti ed attrezzature offerte, prospetti, sezioni, particolari costruttivi, etc.) relativi alle proposte di ottimizzazione progettuale indicate nella predetta Relazione e offerte quali migliorative del progetto posto a base di gara. Il numero di cartelle, è fissato in massimo n. 5 cartelle A3 (oltre la copertina); le facciate eccedenti tale numero non saranno prese in considerazione dalla Commissione.
3. **Schede descrittive (SPO)**: il concorrente dovrà caricare a sistema le schede di prodotto secondo il facsimile *Modello SPO - Schede descrittive Prodotto Offerto di dettaglio* di ogni singolo componente con illustrazione, schede comparative degli elementi e dichiarazione classe di reazione al fuoco, contenenti parti prefissate dall'Amministrazione (non modificabili) e parti da completare a cura della ditta partecipante alla gara. La mancanza dei dati da riportare nei citati elaborati costituirà elemento di valutazione negativa da parte della Commissione tecnica in sede di attribuzione dei punteggi. Nei medesimi elaborati sono evidenziate le parti predisposte per l'indicazione di ulteriori informazioni a carattere facoltativo che costituiscono, a giudizio dell'offerente, elementi di migliore conoscenza del prodotto offerto. A tali schede deve essere allegata una dichiarazione di atto notorio, resa ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, in cui la ditta attesti il possesso dei certificati di conformità alle norme tecniche, inerenti agli apparati, componenti ed attrezzature da fornire. La mancanza dei dati da riportare nei citati elaborati costituirà elemento di valutazione negativa da parte della Commissione tecnica in sede di attribuzione dei punteggi.

La mancanza della Relazione Descrittiva e delle Schede Descrittive comporterà l'esclusione automatica dal prosieguo di gara.

Con riguardo alla proposta migliorativa si precisa che:

- I. Il concorrente, previo accurato esame delle descrizioni a base di gara e del capitolato tecnico, ha facoltà di integrare o ridurre gli accessori che valuta carenti o eccessivi e, nell'eventualità, di inserire i nuovi accessori che ritiene mancanti rispetto a quanto previsto negli atti di gara.

- II. Le variazioni proposte non potranno, in ogni caso, comportare significative modificazioni tecniche rispetto al progetto posto a base di gara, né stravolgerne finalità e contenuti.
- III. I concorrenti sono tenuti a fornire adeguata argomentazione sulle motivazioni tecniche/economiche che hanno sotteso all'introduzione della singola variante/integrazione/offerta tecnica progettuale.
- IV. I concorrenti, altresì, sono tenuti a dimostrare che le integrazioni e le modifiche proposte siano tali da garantire l'efficienza del prodotto offerto e la salvaguardia di quelle particolari esigenze a cui erano preordinate le singole prescrizioni progettuali derivate.
- V. Tutte le eventuali proposte migliorative dovranno, in ogni caso, essere compiutamente rappresentate e descritte tali da costituire integrazione a quanto specificato nel "Capitolato Tecnico".
- VI. Le eventuali proposte migliorative dovranno, in ogni caso, presentare elementi di convenienza per la Stazione Appaltante; non saranno considerate valide le proposte non adeguatamente motivate e documentate, nonché quelle formulate in difformità a quanto sopra indicato; in tutti i casi così definiti, la Commissione ne terrà conto ai fini dell'attribuzione del punteggio in relazione ai criteri di valutazione. In tal caso, ove mai il concorrente dovesse risultare comunque aggiudicatario al termine della procedura di gara, l'Amministrazione non terrà affatto conto della proposta migliorativa e, quindi, gli elaborati predisposti dalla Stazione Appaltante e posti a base d'asta costituiranno il "prodotto di contratto".
- VII. In caso di aggiudicazione dell'appalto, gli elaborati migliorativi/progettuali redatti dal concorrente quale offerta migliorativa costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto.
- VIII. Al concorrente che, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, non risulterà aggiudicatario, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi e di ogni altro servizio, oneri e prestazioni resisi necessari al fine della formulazione dell'offerta.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

17. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema, un'Offerta economica secondo la procedura e le modalità che seguono:

1) **l'Elaborato di Offerta Economica**, redatta in conformità all'Elaborato predisposto dall'Amministrazione "**Modello Offerta Economica**" (pubblicato sul sito all'indirizzo www.unina.it).

L'Offerta Economica dovrà riportare:

- l'indicazione dei prezzi e degli importi, in cifre ed in lettere, per ciascun elemento;
- percentuale degli oneri di sicurezza aziendali interni, per ciascun elemento;
- percentuale degli oneri della manodopera, per ciascun elemento;
- l'indicazione del TPUO, Totale dei Prezzi Unitari Offerti, ottenuto come somma dei singoli prezzi unitari riportati nel Modello Offerta Economica;
- l'indicazione del ribasso calcolato sul totale dei prezzi unitari offerti (RPU);

I singoli prezzi del modello offerta economica, il TPUO e il RPU vanno espressi in euro con al massimo due cifre decimali. Qualora il concorrente non indichi le due cifre decimali, quelle mancanti saranno considerate pari a zero.

La stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, procederà alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario, tenendo per valida e immutabile l'indicazione del TPUO (Totale dei Prezzi Unitari Offerti).

In caso di indicazioni discordanti relative al TPUO farà fede l'importo espresso in cifre su ASP.

Nel caso in cui si riscontrino errori di calcolo, dei prodotti e/o della somma (TPUO) indicata nel modello offerta economica per l'offerta, saranno corretti i prezzi unitari delle singole voci del modello offerta economica provvedendo alla correzione in proporzione.

L'importo delle singole voci del **modello offerta economica** per l'offerta, eventualmente corretti, costituisce l'elenco prezzi unitari contrattuali. I costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di

cui all'art. 108, comma 9 del Codice, espressi in percentuale in riferimento a ciascun elemento all'interno del modello offerta economica, dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. I costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice, espressi in percentuale in riferimento a ciascun elemento all'interno del modello offerta economica, dovranno risultare congrui in relazione a quanto disposto dall'art. 109, co. 5, lett. c) e d) del D. Lgs. 36/2023 s.m.i.

L'Amministrazione, per il tramite del Responsabile del Progetto, accerterà, in ogni caso, anche qualora l'offerta collocatasi prima nella graduatoria provvisoria non risulti sospetta di anomalia, la congruità dell'Offerta in relazione a dette percentuali.

La mancanza dell'indicazione della percentuale dei costi della manodopera per ciascun elemento del modello offerta economica, al pari della mancata indicazione della percentuale degli oneri aziendali della sicurezza per ciascun elemento del modello offerta economica, costituisce causa di esclusione automatica e non trova applicazione la disciplina del soccorso istruttorio.

L'offerta economica sarà comprensiva delle forniture migliorative offerte dal concorrente. Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in aumento rispetto all'importo a base d'appalto, anche se integrate da forniture offerte dal concorrente in incremento.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi precedenti.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, co. 1 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	<i>Pq</i>	80
Offerta economica	<i>Pe</i>	20
TOTALE		100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

PUNTEGGI DISCREZIONALI					
LETT.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
A	QUALITÀ DELLA FORNITURA	36	1	Pregio tecnico della fornitura in termini di resistenza e durabilità degli apparati tecnici intesa anche come allungamento della vita utile dei componenti.	18
			2	Qualità della fornitura in termini di estetica e funzionalità degli apparati tecnici.	8
			3	Qualità della fornitura in termini di semplicità di manutenzione degli apparati tecnici, di reperimento dei pezzi di ricambio, della modalità di montaggio ed installazione degli apparati e delle attrezzature. Modalità di gestione della commessa riferita alla esecuzione	10

				e all’eventuale garanzia e/o manutenzione offerta.	
B	CARATTERISTICHE FUNZIONALI e GREEN ECONOMY	38	1	Assistenza tecnica pre-vendita finalizzata alla progettazione della singola fornitura e post vendita, garanzia e servizio di manutenzione post vendita oltre il tempo a base di gara.	10
			2	Costo di utilizzazione e manutenzione, anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita del bene.	10
			3	Accessori e componenti aggiuntivi atti a migliorare la funzionalità degli apparati tecnici forniti. Modalità di realizzazione delle opere impiantistiche e collegamenti.	18
Totale discrezionale					74
PUNTEGGIO TABELLARE					
LETT.	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI MAX
C	PARI OPPORTUNITÀ	6	1	Adozione di politiche della parità di genere dimostrata attraverso possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46 -bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198	1
	GESTIONE AMBIENTALE		2	Capacità di applicazione di misure per la gestione ambientale, dimostrato attraverso la Registrazione EMAS rilasciata dal Comitato Interministeriale per l’Ecolabel e l’Ecoaudit - Sezione EMAS Italia, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale oppure tramite la Certificazione ambientale ISO 14001 rilasciata da enti di certificazione accreditati, unitamente all'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto.	1
	GESTIONE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO		3	Capacità di applicazione di misure per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro, dimostrato attraverso Certificazione ISO 45001 rilasciata da Enti di certificazione accreditati, unitamente all'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto.	1
	ETICA E RESPONSABILITÀ SOCIALE		4	Capacità di applicazione dei principi del lavoro etico e responsabilità sociale, dimostrato attraverso la presentazione di Certificazione SA8000 rilasciata da Enti di certificazione accreditati, unitamente all'impegno, in caso di	1

			aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto.	
	RATING DI LEGALITÀ	5	Rating di legalità, dimostrato attraverso la presentazione di Certificazione di un Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione conforme allo standard ISO 37001 rilasciata da Enti di certificazione accreditati, unitamente all'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto.	1
	CERTIFICAZIONE UNI	6	Certificazione UNI 11799 - Servizi di integrazione dei sistemi Audio Video e Controllo (AVC) - Requisiti di progettazione, installazione, configurazione, regolazione, programmazione e verifica tecnica del sistema integrato	1
Totale tabellare				6
Totale Pq				80

Criteri motivazionali in relazione ai criteri qualitativi:

Con riferimento ai criteri motivazionali a cui la commissione si atterrà per attribuire i punteggi prestabiliti, si precisa quanto segue:

- in riferimento al **sub-criterio A1**: sarà considerata migliore l'offerta che prevede apparati tecnici che risultano essere costituiti da componenti che presentano una maggiore robustezza e resistenza, che consentano una maggiore affidabilità in termini di cicli di utilizzo, semplicità di fruizione, maggiore durabilità nel tempo, stabilità sia dei singoli componenti che dell'intera attrezzatura; in particolare saranno considerati e valutati i seguenti aspetti: caratteristiche costruttive dei prodotti; qualità dei materiali impiegati; qualità nell'assemblaggio dei componenti e degli elementi di giunzione; qualità delle finiture superficiali; caratteristiche prestazionali e meccaniche dei prodotti; eventuali certificazioni dei prodotti; igiene e sicurezza dei prodotti offerti (parti realizzate senza giunzioni e rilievi, superfici lisce, assenza di parti ruvide, qualità meccaniche dei prodotti, modalità di montaggio, ecc.);
- in riferimento al **sub-criterio A2**: sarà considerata migliore l'offerta che prevede apparati tecnici che abbiano un'estetica gradevole e lineare improntata alla bellezza della semplicità e dei dettagli, nonché che presentino una spiccata funzionalità; in particolare saranno considerati e valutati i seguenti aspetti: caratteristiche ergonomiche (comfort, adattabilità, usabilità dei prodotti); personalizzazione (flessibilità nella personalizzazione dei prodotti, disponibilità per diversa composizione dei prodotti; design generale;
- in riferimento al **sub-criterio A3**: sarà considerata migliore l'offerta che prevede apparati tecnici che abbiano una comprovata semplicità di manutenzione anche con semplicità di sostituzione dei singoli componenti; sarà considerata migliore l'offerta che prevede modalità di montaggio ed installazione delle attrezzature che minimizzino le interferenze con l'utenza (docenti, studenti, ricercatori, personale, ecc..) e che riducano i tempi; sarà considerata migliore l'offerta che ottimizza le modalità di svolgimento delle attività di pre-installazione, montaggio e installazione, compresi quelli offerti con l'eventuale garanzia e/o manutenzione offerta, anche attraverso l'utilizzo di un sistema informativo per la gestione dell'intero contratto.
- in riferimento al **sub-criterio B1**: sarà considerata migliore l'offerta che prevede un adeguato sistema di progettazione della singola fornitura nonché una proroga dell'assistenza post vendita, del servizio di manutenzione e garanzia; predisposizione del piano di assistenza e manutenzione post-vendita; modalità di informazione e istruzione degli utenti all'utilizzo delle attrezzature; formazione e qualificazione del personale destinato alle attività di trasporto, consegna, montaggio ed installazione; assistenza tecnica e qualificazione degli addetti; servizio di supporto alla progettazione

(organizzazione complessiva del servizio, organigramma, responsabilità e gestione rapporti con il committente e le figure di controllo);

- in riferimento al **sub-criterio B2**: sarà considerata migliore l'offerta che dimostri una riduzione dei costi di utilizzazione e manutenzione, anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita del bene; possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni forniti;
- in riferimento al **sub-criterio B3**: sarà considerata migliore l'offerta che prevede accessori e componenti aggiuntivi rispetto alle prescrizioni minime posta a base di gara atte a migliorare la funzionalità, durabilità e vita utile; nonché un elevato pregio tecnologico delle opere impiantistiche e di collegamento.
- riferimento ai sub-criteri di cui alla lettera C (**C1 - C2 - C3 - C4 - C5 - C6**) saranno assegnati i punteggi tabellari ove sia dimostrato il possesso del requisito richiesto. Il concorrente potrà fornire, in relazione di cui al modello OT in alternativa:
 - o copia della certificazione corredata da dichiarazione di conformità della copia all'originale, unitamente alla dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto;
 - o autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dei certificati posseduti fornendo tutti gli elementi utili alla valutazione.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie applicato a ciascun sub-criterio (A1, A2, A3, B1, B2, B3), attraverso il metodo della trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari, come di seguito specificato:

La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo (sub-criterio (A1, A2, A3, B1, B2, B3) delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare (vedi ultra), ove con le lettere A, B, C, D, E, F,....., N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.

Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D	E	F		N
A							
B							
C							
D							
E							
...							
N - 1							

preferenza massima	= 6
preferenza grande	= 5
preferenza media	= 4
preferenza piccola	= 3
preferenza minima	= 2
parità	= 1

Ai fini della determinazione dei coefficienti relativi agli elementi di valutazione di natura qualitativa per i predetti subcriteri, nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, si precisa che gli stessi saranno determinati mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. In tal caso la valutazione dei sub-criteri avverrà con attribuzione di un punteggio da parte dei singoli commissari che varierà da “ottimo”, “buono”, “sufficiente”, “minimo”, “assolutamente non adeguato”, in base al livello di professionalità meglio rispondente all’obiettivo di garanzia di espletamento dell’incarico nel più elevato rispetto di standard qualitativi e alla migliore concezione organizzativa e struttura tecnico- organizzativa offerta. In particolare, la Commissione, a proprio insindacabile giudizio, valuterà le offerte attribuendo il punteggio a ciascun sub-criterio di valutazione, secondo i seguenti parametri:

Valutazione	Descrizione	Peso punteggio
Ottimo	Il requisito è trattato in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde in modo assolutamente migliorativo alle attese.	1
Buono	Il requisito è trattato in modo esauriente e quanto proposto risponde pienamente alle attese	0,75
Sufficiente	Il requisito è trattato in modo accettabile e quanto proposto risponde in misura soddisfacente alle attese	0,50
Minimo	Il requisito è trattato in modo appena sufficiente e quanto proposto è appena adeguato alle attese	0,25
Assolutamente non adeguato	Assolutamente non adeguato	0

Nel caso in cui un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte migliorative relative ad uno o più d'uno dei criteri/sub-criteri di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza del criterio/sub-criterio di valutazione non presentato, e lo stesso criterio/sub-criterio non presentato non è oggetto di valutazione.

Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi saranno espressi con due cifre decimali, arrotondati all'unità superiore qualora la terza ci fra decimale sia pari o superiore a cinque.

Detto criterio sarà utilizzato per tutte le operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi dell'Offerta.

Al termine dei confronti a coppia la commissione attribuirà i punteggi relativi ai singoli sub-criteri (A1, A2, A3, B1, B2, B3) sulla base del seguente criterio:

- si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei punteggi attribuiti mediante il "confronto a coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto.

Similmente a quanto definito per il caso dell'applicazione del confronto a coppie, anche nel caso di valutazione di un numero di offerte minori a tre, per ogni criterio si procederà, per ciascun commissario, riparametrando prima la valutazione formulata in coefficienti variabili tra zero ed uno (attribuendo uno al punteggio massimo), calcolando successivamente la media dei coefficienti di ciascun commissario e ottenendo, infine, l'attribuzione finale dei coefficienti assegnando uno al coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente medio raggiunto.

Al termine del processo di valutazione e della definizione della graduatoria degli elementi di natura qualitativa la Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi per ciascun criterio A, B e C assegnando il massimo del punteggio del criterio all'operatore economico che ha ottenuto il massimo punteggio di gara, ed al concorrente iesimo riparametrando proporzionalmente il punteggio dallo stesso ottenuto rispetto a quello migliore.

In definitiva, la riparametrazione avverrà sui criteri A, B, e C, dovendosi ottenere che l'offerta migliore, per ognuno dei criteri, ottenga il massimo punteggio parziale previsto.

CRITERI PER PUNTEGGIO TABELLARE

Per il concorrente singolo la presenza in offerta degli originali, o copie conformi con idonea dichiarazione di conformità, dei certificati/attestati posseduti, darà diritto all'assegnazione del punteggio previsto. In assenza di dichiarazione di conformità delle copie verrà assegnato punteggio zero.

Nel caso il concorrente sia un R.T.I., il punteggio sarà riconosciuto solo se tutti i componenti il raggruppamento dimostrano la certificazione, diversamente sarà così quantificato:

- il 50% nel caso in cui la capogruppo dimostri il possesso della certificazione;
- un ulteriore 50% in proporzione al numero di mandanti in possesso della certificazione rispetto al numero totale di mandanti.

In caso di consorzi ordinari o GEIE si applicherà lo stesso metodo di punteggio di cui sopra avendo riferimento ai ruoli che le imprese del consorzio e/o del GEIE rivestono all'interno degli stessi, in termini di equivalenza con le figure delle capogruppo o delle mandanti delle RTI).

Nel caso di operatori economici di cui all'art. 65, c.2 lett. b) c) e d) del Codice, (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, nonché consorzi stabili) devono essere possedute o dal consorzio stesso o da tutte le consorziate indicate per l'esecuzione, perché, a differenza del caso dei raggruppamenti dove le quote di partecipazione e di esecuzione devono essere ben esplicitate nell'offerta, nel caso degli operatori economici di cui all'art. 65, c.2 lett. b) c) e d) del Codice, nessuna norma impone tale esplicitazione (né tantomeno si registrano prassi al riguardo) e, conseguentemente, non risulterebbe apprezzabile l'apporto concreto in termini quali-quantitativi di ciascun consorziato alla fase esecutiva dell'appalto in caso di aggiudicazione della gara ai predetti consorzi. Inoltre, l'operatore economico, in tal caso, deve dichiarare di impegnarsi espressamente a non modificare in sede di esecuzione i consorziati indicati; per l'operatore economico sarà consentita soltanto una riduzione dei consorziati indicati, ma non una modifica con un nuovo consorziato precedentemente non indicato.

Pertanto:

- nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili, se il consorzio stesso o tutte le consorziate indicate, attesteranno il possesso delle

certificazioni valutabili, relativamente a ciascun dei criteri predetti, la commissione attribuirà il punteggio pieno previsto da ciascuno dei criteri.

- qualora invece, relativamente a ciascuno degli stessi criteri, né il consorzio, né le consorziate indicate siano in possesso della/e certificazione/i valutabile/i, la commissione attribuirà un punteggio pari a 0 (zero) per ciascuno dei criteri per i quali non risulti dimostrato il possesso della relativa certificazione da parte del consorzio di tutte le consorziate indicate per l'esecuzione.

In ogni caso sia che la certificazione sia posseduta dal consorzio o da tutte le consorziate indicate, in fase esecutiva dovrà essere adeguatamente documentata e dimostrata l'esecuzione dei lavori in maniera coerente con la specifica certificazione posseduta.

Ai sensi dell'art. 110 comma 1 del d.lgs. 36/2023, relativamente al criterio adottato per la determinazione dell'offerta anomala, si prevede che l'offerta è da ritenersi **anomala** quando sia i punti totali quantitativi (economica) che i punti totali (A+B+C) sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla procedura di gara.

Il RUP, potendosi avvalere del supporto della commissione giudicatrice o struttura di supporto istituita ad hoc, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono **anormalmente basse**.

Ai sensi dell'art. 108, comma 7, del Codice, è prevista una **soglia minima di sbarramento pari a 40/80 per il punteggio tecnico complessivo**. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Offerta prezzo

Per il criterio quantitativi offerta economica l'attribuzione dei coefficienti ci avverrà mediante la seguente formula:

$$C_i = \left(\frac{RPU_i}{RPU_{max}} \right)^a$$

dove:

C_i = coefficiente prezzo per il concorrente i-simo

RPU_i = ribasso offerto dal concorrente i-simo

RPU_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente (ribasso massimo)

a = 0,20

18.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE E DETERMINAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato con il metodo aggregativo-compensatore, secondo la seguente formula:

$$P_i = P_{ei} + A_i + B_i + C_i$$

con

$$P_{ei} = c_i * P_e$$

$$A_i = ca1.i * A1 + ca2.i * A2 + ca3.i * A3$$

$$Bi = cb1.i * B1 + cb2.i * B2 + cb3.i * B3$$

$$Ci = C1.i + C2.i + Cc3.i + C4.i + C5.i + C6.i$$

dove

Pi: è il punteggio totale conseguito dal concorrente i-esimo;

Pe, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, : sono i punteggi massimi stabiliti per i criteri/sub-criteri di valutazione di cui alla tabella precedente;

Pei, Ai, Bi, Ci : sono i punteggi attribuiti ai criteri di valutazione del concorrente i-esimo;

ca1.i, ca2.i, ca3.i, cb1.i, cb2.i, cb3.i: sono i coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti come di seguito, al concorrente i-esimo, per i criteri A e B di cui alla tabella precedente;

C1.i, C2.i, Cc3.i, C4.i, C5.i, C6.i sono i punteggio tecnico qualitativo di natura tabellare attribuiti al concorrente i-esimo.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: INVERSIONE PROCEDIMENTALE

In virtù dell'art. 107, co. 3 del Codice la Stazione Appaltante intende avvalersi dell'istituto dell'inversione procedimentale, per cui si anticipa l'esame delle offerte rispetto al controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione ed alla verifica della completezza della documentazione amministrativa.

Pertanto, si procederà prima alla valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica di tutti i concorrenti. Successivamente si procederà alla verifica della documentazione amministrativa dei primi tre concorrenti in ordine di graduatoria.

Partecipazione alle sedute pubbliche

Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;
- della documentazione amministrativa;

Il Sistema garantisce altresì la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. Si precisa che alle sedute pubbliche potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica. Le sedute pubbliche si effettueranno a distanza attraverso l'applicazione Microsoft Teams. Dette modalità operative saranno utilizzate per tutte le sedute pubbliche del Seggio di Gara e della Commissione di Gara.

Si precisa che alla seduta pubblica potrà assistere ciascun concorrente collegandosi al link indicato nell'avviso della seduta pubblica. Si segnala che è necessaria l'identificazione dei delegati degli operatori economici che intendano assistere alla seduta mediante il caricamento della delega e della fotocopia di un documento di identificazione all'indirizzo email garecontratti-s@unina.it

Gli avvisi di tutte le sedute pubbliche saranno resi noti dall'Amministrazione mediante un avviso pubblicato sull'Albo di Ateneo e nella sezione Gare, sul sito di Ateneo www.unina.it, nonché mediante comunicazione effettuata ai concorrenti sul sito www.acquistinretepa.it con preavviso anche di un solo giorno. Pertanto, i concorrenti sono invitati a consultare costantemente il sito web. Nel caso in cui si rendesse necessario differire tale data, si darà comunicazione del differimento tramite avviso con preavviso di almeno un giorno tramite comunicazione effettuata ai concorrenti sul sito www.acquistinretepa.it e sul sito www.unina.it al link della procedura di gara.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri (di cui due componenti scelti tra professori, ricercatori dell'Ateneo Federico II di Napoli, dotati di competenze e professionalità nel settore oggetto dell'appalto, tenendo conto della complessità delle attrezzature e della necessità che le stesse soddisfino elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità). In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, co. 5 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano le dichiarazioni all'uopo previste dal vigente Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo.

La Commissione giudicatrice è responsabile alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche e dovrà concludere i propri lavori come di seguito indicato:

Numero di offerte	Giorni per la valutazione dell'offerta tecnica
da 1 a 10 offerte	20 gg
da 20 a 30 offerte	35 gg
da 30 a 40 offerte	50 gg
da 40 a 50 offerte	65 gg

I termini decorrono dalla prima seduta pubblica della Commissione di gara e sono da considerarsi naturali e consecutivi.

Qualora il numero di Offerte da esaminare sia superiore a quello massimo indicato nella Tabella sopra riportata, il RUP provvederà a valutare e comunicare i tempi da assegnare alla Commissione per la conclusione dei propri lavori. Detto termine potrà essere prorogato una sola volta su richiesta motivata del Presidente della Commissione.

21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite il Sistema procederà all'apertura dell'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. Per le modalità di espletamento delle sedute pubbliche si rinvia a quanto stabilito nel precedente art. 19.

In una o più sedute riservate, da effettuarsi secondo le modalità operative di cui all'art. 19, la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche presentate e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato ai precedenti punti. Successivamente, la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, nonché attraverso pubblicazione sul sito di Ateneo alla apertura delle Offerte economiche e Temporal.

Nella medesima seduta aperta al pubblico, la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:

- i "punteggi tecnici" (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche presentate per ciascun lotto già riparametrati;
- in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, il prezzo complessivo offerto dai concorrenti. La relativa valutazione verrà effettuata automaticamente dal sistema, secondo le modalità descritte al punto 18;

L'espletamento degli adempimenti di cui dell'art. 90, co. 1, l. d) del Codice saranno demandati all'Ufficio Gare e Contratti per forniture e servizi in house e sopra soglia comunitaria, che procederà attraverso il sistema. La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 108, co. 4 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924 ed, in subordine, mediante sorteggio in seduta pubblica. Qualora fosse stata dichiarata, da parte di un concorrente o di un'impresa ausiliaria, la sussistenza di una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. con altro concorrente, la Commissione, dopo la citata seduta pubblica procederà, in successiva seduta riservata, alle relative verifiche, con ammissione al prosieguo o esclusione dei concorrenti coinvolti. In tal caso, la documentazione necessaria per la verifica sarà richiesta tramite il sistema (o a mezzo pec). Le risultanze della verifica saranno comunicate in successiva seduta pubblica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, economiche e temporali, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente all'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria le eventuali esclusioni da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica e dell'offerta tempo dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, co. 4 del Codice.

In qualsiasi fase di espletamento delle operazioni di gara, il Seggio di gara provvede a comunicare tempestivamente, per il tramite dell'Ufficio responsabile della procedura di gara, ai sensi dell'art. 90, co. 1 del Codice, i casi di esclusione per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, co. 4 del Codice.

22. ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Successivamente, un Seggio di gara, all'uopo nominato e preposto all'esperimento della fase amministrativa della gara, provvederà in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) determinare le esclusioni e le ammissioni al prosieguo nella procedura di gara.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa solo i primi tre concorrenti in ordine di graduatoria.

Si procederà attraverso il sistema ad effettuare le comunicazioni di cui dell'art. 90 del Codice.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa determina l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Il seggio di gara procederà come sopra indicato alla lett. e).

La verifica della documentazione amministrativa avverrà, ai sensi dell'art. 24 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 delibera n. 464/2022, nelle more dell'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici.

Ai fini della registrazione al FVOE, gli Operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia si dotano di un indirizzo di posta elettronica certificata o di uno strumento analogo negli altri Stati Membri.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Ai sensi dell'art. 110 comma 1 del d.lgs. 36/2023, relativamente al criterio adottato per la determinazione dell'offerta anomala, si prevede che l'offerta è da ritenersi anomala quando sia i punti totali quantitativi (economica) che i punti totali qualitativi (A+B+C) sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla procedura di gara.

Il RUP, potendosi avvalere del supporto della commissione giudicatrice o struttura di supporto istituita ad hoc, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Gli esiti delle valutazioni del RUP sono trasmessi alla Commissione di Gara che provvede a renderli noti in successiva seduta pubblica, come precisato al successivo punto 24.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta per ciascun lotto. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22 da parte del Responsabile Unico del Progetto, gli esiti delle verifiche operate da quest'ultimo sono trasmesse alla Commissione che provvede in seduta pubblica ad assumere le conseguenti determinazioni.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, co. 10 del Codice.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta pervenuta nel termine di presentazione, nonché di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto qualora, a valle dei controlli di cui al combinato disposto di cui agli artt. 84 e 91, del D. Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), risultino sussistenti l'applicazione delle misure di cui all'art. 67 del citato codice o eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 99 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, l'Amministrazione procede a:

1) richiedere, ai sensi dell'art. 90 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la gara i documenti, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del Codice (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, dell'art. 94, co. 6 del Codice) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 100 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.

2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'art. 110 del Codice di competenza del Responsabile Unico del Progetto.

L'organo competente, previa approvazione della relativa proposta di aggiudicazione da parte del Dirigente competente, ai sensi dell'art. 17, co. 5 del Codice, aggiudica la gara.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 90, co. 1, lett. b) e c) del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 17, co. 5 del Codice all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

Ai sensi dell'art. 17, co. 8 del Codice, l'Amministrazione potrà autorizzare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla presente procedura.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la ditta aggiudicataria sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione con provvedimento del Dirigente competente, con segnalazione del fatto all'ANAC e con riserva di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

L'Amministrazione procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui la gara non possa essere aggiudicata neppure a quest'ultimo l'Amministrazione procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 106, co. 6 e 10 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà consegnare all'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria dell'Università la documentazione richiesta per la stipula del contratto, entro il termine indicato dall'Amministrazione, decorrente dalla data di ricevimento, a mezzo PEC, della relativa comunicazione.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia) fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. In particolare, trova applicazione la normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Inoltre, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del decreto-legge n. 76, a valle della consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto per il quale sia rilasciata l'informativa liberatoria provvisoria, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle

verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La stipula del contratto, ai sensi di quanto disposto dal predetto articolo, sarà sottoposta a condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

Resta salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 18, co. 3 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione.

La stipula deve avere luogo, ai sensi dell'art. 18, co. 2 del Codice, entro i successivi 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante o suo sostituto, in caso di assenza o impedimento. Si precisa che nel contratto sarà inserita una clausola risolutiva espressa relativa all'ipotesi di annullamento dell'aggiudicazione a seguito di provvedimento giudiziale. Inoltre, il contratto conterrà apposita clausola con la quale il contraente dichiara di avere preso visione e conoscenza dei suddetti atti e di essere consapevole della facoltà per l'Università di risolvere il contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo. Si segnala, altresì, che nel contratto sarà inserita apposita clausola "*antipantouflage*" conformemente a quanto previsto nel vigente Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, co. 3, lett. d) del Codice.

Qualora la documentazione richiesta per la stipula del contratto non risulti completa o conforme a quanto richiesto o non pervenga nel termine stabilito nella richiesta dell'Amministrazione inviata a mezzo PEC, salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere integrazioni documentali e concedere dilazioni per specifiche e comprovate esigenze - in ogni caso nei limiti di compatibilità con eventuali urgenze dell'Amministrazione - la ditta aggiudicataria sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione e l'Amministrazione si riserva di aggiudicare alla seconda impresa in graduatoria e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 119, co. 2 del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 124, co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Si precisa infine che, in attuazione di quanto previsto dal vigente Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo, si procederà a pubblicare sul sito web di Ateneo le condizioni di svolgimento del servizio offerte dall'aggiudicatario (previa verifica delle dichiarazioni motivate e documentate rese in sede di offerta in ordine alla presenza di segreti tecnici o commerciali).

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023 n. 81 e nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano di Integrità e Organizzazione di Ateneo.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati

personali.

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto ne, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.
- Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno diffusi tramite il sito internet www.unina.it. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs.

n. 33/2012; nonché art. 20 del Codice), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.unina.it, sezione “Trasparenza”.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell’ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all’Amministrazione.

All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: *i)* ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all’istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l’interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all’autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Napoli Federico II, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all’esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email: uff.privacy@pec.unina.it.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.

30. DICHIARAZIONI PREVISTE DAL VIGENTE PIANO PIAO

In osservanza del vigente PIAO [modello B12], sono state rese in data 19/04/2024 ed acquisite al protocollo con n. 48007 del 22/04/2024 le dichiarazioni della Dirigente dell’Area Attività Contrattuale Dott.ssa Rossella Maio e del Capo Ufficio Gare e contratti per forniture e servizi in house e sopra soglia comunitaria dott.ssa Serena Pierro, nonché dall’unità di personale coinvolta nella procedura di affidamento dott.ssa Laura Vitiello, con le quali è stato attestato:

- a) di non essere a conoscenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi previste dal vigente Codice di comportamento, fermo restando l'obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza;
- b) di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale - ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. – e di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla Legge n. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione) e al D. Lgs. n. 39/2013;
- c) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità o astensione di cui alle predette norme, ad astenersi immediatamente dalla funzione e a darne tempestiva notizia all'Ufficio responsabile della procedura di gara e all'Area Attività Contrattuale;
- d) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 16 d.lgs. 36/2023.

La Dirigente
dell'Area Attività Contrattuale
dott.ssa Rossella Maio
firmato digitalmente

Unità organizzativa: Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria
Responsabile: Dott.ssa Serena Pierro, Capo dell'Ufficio.
Indirizzo PEC: garecontratti-s@pec.unina.it
Per chiarimenti: Dott.ssa Laura Vitiello tel. 081/2532301
Apertura al pubblico dell'Ufficio e contatti telefonici dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30.